

**LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1959, N. 11**

**Provvidenze per il potenziamento  
dell'attività economica regionale<sup>1</sup>**

**Art. 1**

Nell'intento di agevolare i finanziamenti, diretti all'incremento delle attività produttive del settore industriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, nell'esercizio finanziario in corso, un'apertura di credito in conto corrente infruttifero, di durata non superiore a dieci anni, fino alla concorrenza di lire un miliardo, a favore dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino -Alto Adige, a sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello Statuto dell'Istituto predetto, approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953.

Con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, saranno regolati i rapporti tra l'Istituto suindicato e la Amministrazione regionale in ordine all'impiego dell'apertura di credito di cui al comma precedente.

**Art. 2**

E' autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1959, l'ulteriore spesa di lire un miliardo per la concessione di contributi per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale, a sensi della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

---

<sup>1</sup> In B.U. 18 agosto 1959, n. 34.

---

---

**Art. 3**

Gli stanziamenti di cui ai precedenti articoli, qualora non impegnati entro il 31 dicembre 1959, potranno essere utilizzati fino a tutto il 31 dicembre 1960.

**Art. 4**

Alla copertura dell'onere di lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio 1959, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con l'accensione di uno o più mutui di importo corrispondente, al tasso annuo di interesse non superiore al 7 per cento, da estinguersi in venti semestralità posticipate, a partire dall'esercizio finanziario 1960.

